

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2

DELLA PROVINCIA L'AQUILA

(L.R. 17/2011)

Delibera del Commissario n. 11 del 10 luglio 2024

Oggetto: "Individuazione somme non soggette ad esecuzione forzata – Art. 159 D.Lgs 267/2000 - 2° semestre anno 2024"

PREMESSO che con delibera n. 140 del 26.02.2024 la Giunta Regionale Abruzzo ha affidato al sottoscritto, già Presidente dell'A.S.P. n. 2, l'incarico di Commissario Straordinario nonché quello di Commissario ad acta;

RICHIAMATO il piano commissariale approvato con mia deliberazione n. 10/2024 che prevede che le somme dei seguenti canoni di locazione:

- *locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo – contratto registrato al 475 serie 3 in data 18.06.2003 per un canone mensile pari ad € 2.317,24 (Farmacia del Corso);*

- *locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo – contratto registrato in data 23.09.2021 per un canone mensile pari ad € 8.500,00 (Femminella/Pescara);*

derivanti dalle indicate locazioni commerciali che resteranno valide ed efficaci per l'intera durata del piano, verranno interamente destinati all'esecuzione del piano commissariale e ciò fino all'integrale soddisfacimento del ceto creditorio e per la durata del piano;

PREMESSO CHE:

- l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) Espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. - l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3- quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, così dispone: 13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è revocabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali; - la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titolo diverso da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

- *l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili del Comuni: 3 servizi connessi agli organi istituzionali servizi di amministrazione generale;*

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7 Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219

PEC: casasantasulmona@pec.it

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2

DELLA PROVINCIA L'AQUILA

(L.R. 17/2011)

Tenuto conto che l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

DELIBERA

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di quantificare, in complessivi Euro 64.903,44 relativamente al SECONDO semestre dell'anno 2024, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:
- 3) Di notificare copia del presente atto ai terzi conduttori, al tesoriere dell'ente per i conseguenti adempimenti di legge;
- 4) Di demandare ai competenti uffici dell'Area Amministrativa dell'ente la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, in "Delibere Cda".

Copia del presente atto viene pubblicato sull'albo dell'A.S.P. n. 2 della Provincia di L'Aquila.

Il Commissario*

F.to Avv. Armando Valeri*

**Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*